

TRIBUNALE ROMA

7 OTTOBRE 1988

PRESIDENTE: LO TURCO

RELATORE: CICCOLO

PARTI: BONACCORTI
(Avv. Mileto)PERUZZO E ALTRI
(Avv. Venturini, Niccolini)MUCI
(Avv. Molaioli)

Diritti della personalità • Diritto all'immagine • Efficacia del consenso alla divulgazione del ritratto • Limiti soggettivi ed oggettivi della medesima • Sussistenza • Fattispecie.

L'efficacia del consenso alla divulgazione del ritratto, poiché si verte in tema di diritti della personalità, deve essere contenuta nei rigorosi limiti soggettivi ed oggettivi in cui il consenso stesso venne dato (nella specie, si è escluso che il consenso dato da un'attrice agli inizi della carriera alla diffusione di sue fotografie in cui era ritratta nuda potesse ritenersi esteso alla divulgazione delle medesime a distanza di alcuni anni).

Diritti della personalità • Diritto all'immagine • Consenso alla divulgazione del ritratto • Revocabilità • Fattispecie.

Il consenso alla divulgazione del ritratto può essere revocato, poiché la divulgazione stessa, benché consona in origine alla personalità del ritrattato può successivamente non trovare più corrispondenza nella evoluzione da lui maturata.

Diritti della personalità • Diritto all'immagine • Consenso alla divulgazione del ritratto • Divulgazione lesiva dell'onore, decoro, reputazione della persona • Antigiusuridicità della medesima • Specifico consenso della persona alla divulgazione lesiva di quei beni • Necessità.

Nel caso in cui la divulgazione del ritratto sia lesiva dell'onore, del decoro o della reputazione della persona non sono sufficienti ad escluderne l'antigiuridicità le ordinarie cause di giustificazione previste dalla legge, dovendosi richiedere la sussistenza di uno specifico consenso anche a quelle forme di utilizzazione.

Diritti della personalità • Diritto all'immagine • Lesione • Identificazione dei soggetti tenuti all'obbligo risarcitorio • Criteri.

Sono tenuti all'obbligo risarcitorio, in caso di lesione del diritto all'immagine, tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e diffusione del materiale fotografico in applicazione del principio della equivalenza delle cause (nella specie, sono stati ritenuti responsabili dell'illecita divulgazione dell'immagine il fotografo che aveva a suo tempo eseguito il ritratto — per avere omesso di verificare se, attese le mutate circostanze e l'evoluzione della personalità artistica della ritrattata, si potesse ritenere ancora sussistente il suo consenso alla pubblicazione —; il direttore responsabile della rivista, per non avere svolto l'attività di controllo impostagli dalla normativa in materia, al fine di impedire che attraverso la pubblicazione delle immagini si commettano illeciti; la società proprietaria della testata su cui erano apparse le fotografie).

(Omissis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato in data 24/28 maggio 1985, Enrica Bonaccorti conveniva in giudizio l'editore Alberto Peruzzo, la ditta Peruzzo Periodici, Paolo Mosca e Bruno Oliviero, esponendo che:

— essa era venuta a conoscenza, a fine di febbraio del corrente anno, che l'editore Alberto Peruzzo aveva stampato, pubblicato e messo in commercio il numero 46 — anno V — gennaio 1985 della rivista mensile denominata « Mix », di cui era direttore responsabile Paolo Mosca, nel quale figuravano, senza che essa avesse prestato il proprio consenso, varie fotografie, collocate sia sulla copertina che all'interno, che ne riproducevano l'immagine integralmente nuda;

— la diffusione di tali riproduzioni fotografiche era gravemente lesiva del suo decoro e della sua reputazione; inoltre, nella didascalia annessa alle fotografie, tra le quali appariva anche quella che riproduceva essa istante nella sua immagine di conduttrice della rubrica televisiva « Italia sera », si riproponevano riferimenti e connessioni con l'attuale attività della persona ritratta, tali da arrecare un enorme pregiudizio anche alla sua reputazione professionale; oltretutto, l'inserimento del servizio fotografico era stato realizzato in un contesto generale di testi ed immagini tale da costituire di per sé gravissima violazione dell'onore, del decoro e della reputazione della persona ritratta;

— l'utilizzazione delle fotografie era avvenuta — secondo quanto era dato rilevare dalla rivista stessa — per concessione da parte del fotografo Bruno Oliviero.

Per questi motivi chiedeva dichiararsi i convenuti responsabili delle violazioni del suo diritto alla immagine, al decoro ed alla reputazione anche professionale; ordinarsi la cessazione dell'abuso, vietando ogni ulteriore diffusione delle immagini e disponendo la distruzione delle copie della rivista tuttora esistenti e dei relativi materiali fotografici; disporsi la pubblicazione sulla rivista Mix di una adeguata rettifica; condannarsi tutti i convenuti solidalmente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura da accertare in separato giudizio.

Costituendosi in giudizio, Bruno Oliviero sosteneva di aver eseguito parecchi anni addietro il servizio fotografico in questione su richiesta della stessa Bonaccorti, concordando in tale occasione che tutti i negativi sarebbero rimasti di esclusiva proprietà del fotografo e che l'intero servizio poteva essere liberamente utilizzato per la vendita e messa in commercio, tant'è che esso fu da lui ceduto alla rivista « Play Boy », che lo pubblicò nel luglio 1976.

Deduceva, altresì, il convenuto che le didascalie che accompagnavano il servizio erano tutt'altro che offensive e che la Bonaccorti non aveva esitato a farsi fotografare nuda su spiagge pubbliche, così come altre sue fotografie « sexy » erano recentemente apparse su alcune riviste, quali « Oggi », « Eva Express », « Novella 2000 » e la stessa, nel corso di una intervista, aveva spiritosamente commentato il fatto di aver posato nuda agli inizi della carriera.

Paolo Mosca, a sua volta, contestava la propria responsabilità, sostenendo che, a norma dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47, per i reati commessi a mezzo della stampa sono civilmente responsabili il proprietario della pubblicazione e l'editore, mentre il direttore poteva ritenersi responsabile solo a norma dell'art. 57 cod. pen., per la cui applicazione, però, non ricorrevano i presupposti. In via subordinata, e nel merito, contestava che il servizio fotografico fosse lesivo dell'onore e della reputazione della Bonaccorti, la pubblicazione della cui immagine, peraltro, doveva ritenersi legittima, stante la sua notorietà; che, comunque, all'attrice fosse derivato alcun danno patrimoniale, giacché le era stata subito dopo affidata la conduzione di un programma televisivo di maggior prestigio, mentre un eventuale danno non patrimoniale non era risarcibile non costituendo reato la violazione del diritto alla immagine. Rilevava, infine, che la Peruzzo Editore aveva acquistato il servizio fotografico, in data 12 dicembre 1984, dall'agenzia Palmiro Mucci e chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa quest'ultimo perché fosse riconosciuta la esclusiva responsabilità di esso ovvero fosse condannato a manlevarlo e garantirlo.

Alberto Peruzzo dichiarava di non essere passivamente legittimato, in quanto

proprietaria ed editrice di Mix era la « Peruzzo editore S.p.A. ». Eguale eccezione sollevava la « Peruzzo Periodici s.r.l. ». Su autorizzazione del giudice istruttore, Paolo Mosca chiamava in causa, per essere da lui garantito, Palmiro Muci. Questi si costituiva in giudizio, facendo proprie le argomentazioni difensive già svolte da Bruno Oliviero; aggiungeva che, una volta appurato il diritto del fotografo all'utilizzazione del materiale da lui realizzato, nessuna responsabilità poteva attribuirsi all'agente che lo aveva posto in commercio, debitamente autorizzato dall'autore; in ogni caso, l'editore e il direttore della rivista erano responsabili sia degli articoli che delle fotografie pubblicate e conseguentemente era palesemente pretestuosa la domanda di manleva proposta dal Mosca.

Il contraddittorio veniva esteso alla « Opere Enciclopediche Internazionali s.r.l. », in cui risultava essersi trasformata la « Alberto Peruzzo Editore S.p.A. » proprietaria del periodico « Mix ». Costituendosi in giudizio, detta società contestava, innanzitutto, la ritualità della sua chiamata in causa; nel merito reiterava le argomentazioni difensive svolte da Mosca o chiedeva per essa di essere garantita dal Muci. Istruita la causa con l'espletamento di un interrogatorio e l'acquisizione di documenti, sulle conclusioni di cui in epigrafe il Collegio riservava la propria decisione all'udienza del 30 maggio 1988.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Premesso che nessuna violazione del contraddittorio risulta avvenuta nel corso dell'espletata istruttoria, per cui destituite di ogni fondamento appaiono le doglianze di talune delle parti convenute circa le modalità del loro intervento in causa, occorre, innanzitutto, evidenziare i dati di fatto emersi dagli atti processuali. Bruno Oliviero, noto fotografo dell'ambiente artistico, effettuò il servizio di nudo in questione, chiaramente con il consenso della Bonaccorti, in epoca antecedente al 1976, quando l'attrice non era ancora nota al grande pubblico; il servizio fu pubblicato una prima volta sulla rivista « Play Boy », nel luglio 1976; esso è stato nuovamente pubblicato sulla rivista « Mix », di cui è direttore Paolo Mosca, nel n. 46 del gennaio 1985. So-

stiene l'Oliviero che il materiale fotografico era rimasto di sua proprietà e, quindi, egli poteva utilizzarlo liberamente; controbatte la Bonaccorti che essa non aveva dato alcun consenso alla pubblicazione Mix, che anzi non le era stato neppure richiesto dai responsabili della diffusione delle sue immagini (circostanza quest'ultima che non ha trovato alcuna confutazione da parte dei convenuti). In punto di diritto, va ricordato, alla luce della prevalente elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, con riguardo agli artt. 10 cod. civ., 96 e 97 legge 22 aprile 1941, n. 633, che il consenso, idoneo a far venir meno l'illiceità della divulgazione del ritratto di una persona, può essere anche implicito. Poiché si tratta di un diritto della personalità, si deve sottolineare che l'efficacia del consenso deve essere conteuta entro il rigoroso ambito della prestazione, nei limiti in cui il consenso stesso fu dato (limite oggettivo della diffusione) e con riguardo esclusivo al soggetto o ai soggetti nei cui confronti fu prestato (limite soggettivo). Pure è da seguire la prevalente opinione che ammette la revocabilità del consenso, dato appunto il tipo di diritto che viene in discussione, considerato che le situazioni soggettive attinenti alla persona nel suo complesso possono mutare anche rapidamente, e che quell'estrinsecazione diffusiva dell'immagine, la quale ancorché in tempi lontani possa essere sembrata consona a se stessi, può, in seguito, non trovare più rispondenza nelle mutate esigenze e connotazioni della propria personalità. Naturalmente l'indagine deve essere ancor più rigorosa quando le riproduzioni possono ledere l'onore, il decoro e la reputazione del soggetto, come nella specie, in cui il servizio fotografico effigia l'attrice in tutta la sua nudità, ed è stato diffuso nel particolare contesto di cui in prosieguo si dirà. In tal caso, infatti, l'esposizione dell'immagine conserva la propria anti-giuridicità anche ricorrendo quelle ipotesi (notorietà ecc.) nei quali, ove fosse colpito unicamente il bene della riservatezza, l'antigiuridicità cadrebbe, e il consenso prestato ai normali atti di diffusione dell'immagine non può discriminare quegli atti di diffusione che si risolvono nella lesione dell'onore della persona, per la cui discriminazione dovrebbe risultare che il consenso si sia rivolto an-

che ad essi (Cass. 5 aprile 1978, n. 1557). Nella vicenda in esame non è dubbio, come già detto, che vi fu l'originario consenso dell'interessata alla realizzazione del servizio fotografico: non risultano, però, pattuizioni scritte al riguardo e, quindi, si dovrebbe desumere *aliunde* il consenso così ampio da valere nell'arco di molti anni e per un diverso ambito di situazioni soggettive ed oggettive.

Orbene, le controparti non hanno fornito elementi, neppure presuntivi, da cui desumere che essi potessero legittimamente considerare attuale la disponibilità originaria dell'interessata alla rinnovata diffusione di una serie di fotografie risalenti a tanti anni or sono. Di certo tale consenso non poteva desumersi dal fatto che anche di recente fossero state pubblicate fotografie che effigiano l'attrice a seno nudo sulla spiaggia, trattandosi di una « moda » ormai talmente diffusa da non scandalizzare più alcuno e tanto meno può assumere rilevanza al riguardo il fatto che delle fotografie siano state pubblicate su altre riviste, quale Eva Express, in quanto ciò è avvenuto in epoca di molto successiva a quella in questione.

I convenuti avevano, anzi, validi motivi — proprio attraverso un doveroso apprezzamento dell'evoluzione professionale dell'attrice — per dubitare dell'attualità del consenso. È notorio, infatti, che la Bonaccorti, nel corso del tempo, ha costruito una immagine professionale di sé ben diversa da quella di una giovane attrice che, alla ricerca di una facile pubblicità, aveva accettato di essere fotografata in pose « osè » e di vedere pubblicato il servizio su una prestigiosa rivista « per soli uomini »; nel 1985 essa aveva raggiunto il ruolo di affermata presentatrice di programmi televisivi, rivolti essenzialmente ad un pubblico « familiare », cui certamente non poteva che nuocere l'anzidetta criticabile pubblicità. E ciò a maggior ragione per il contesto in cui la diffusione delle fotografie è avvenuta.

La prima foto della Bonaccorti, a seno nudo, è, infatti, collocata, a piena pagina, sulla copertina del periodico « Mix » « il mensile delle forti emozioni »; attorno alla foto vi sono eloquenti riferimenti fotografici e didascalici al contenuto della rivista (« Le foto tridi-

mensionali delle star nude »; « come fanno l'amore le belve »; « la terza guida alle capitali della notte »). Sfogliando le pagine interne si rinvengono numerosi altri servizi di nudi; immagini di animali durante il rapporto sessuale; un opuscolo chiuso intitolato « Le guide segrete ai piaceri delle metropoli internazionali »; infine, come pezzo centrale, un servizio fotografico di undici pagine che presenta due donne completamente nude, intente ad amoreggiare fra loro con atteggiamenti inequivocabilmente osceni. L'equivoco in cui può incorrere il lettore, vale a dire che la Bonaccorti si sia spontaneamente prestata a tale pubblicazione, è poi avvalorato dal fatto che le foto sono accompagnate da didascalie contenenti una pretesa « intervista » con l'attrice, che non risulta che sia stata mai rilasciata.

Non può essere, quindi, revocato in dubbio che la pubblicazione in oggetto sia risultata lesiva non solo dell'immagine ma anche dell'onore e della reputazione dell'interessata, per cui legittima appare la pretesa risarcitoria da costei avanzata. Occorre, in proposito, tener presente che in questa sede, essendo stata richiesta soltanto una pronuncia di condanna generica, è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose — come è sicuramente quello in questione — restando impregiudicato l'accertamento, riservato al Giudice della liquidazione, dell'esistenza in concreto dell'entità del danno nonché del nesso di causalità fra questo ed il fatto illecito (cfr. Cass. 5 maggio 1977, n. 1702). Accertata, quindi, ai limitati fini di causa, l'esistenza di un fatto illecito, di esso devono rispondere tutti coloro che hanno avuto parte nella diffusione e pubblicazione del materiale fotografico, in forza del principio della equivalenza delle cause, comune al diritto penale ed a quello civile. In base a tale principio ove la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni, di esso rispondono gli autori di ciascuna delle azioni stesse, dovendosi riconoscere ad ognuna eguale efficacia causativa, senza possibilità di distinguere tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiretta (cfr. Cass. 30 marzo 1985, n. 2234; Cass. 21 dicembre 1984, n. 6652; Cass. 14 giugno 1982, n. 362; ecc.).

In primo luogo, quindi, il fotografo Bruno Oliviero, il quale avendo, per sua stessa ammissione, disponibilità delle fotografie avrebbe dovuto verificare, prima di divulgarle indiscriminatamente, se persistesse o potesse ragionevolmente ancora presumersi l'originario consenso della Bonaccorti, specie in relazione a quanto prima detto circa il contenuto delle fotografie, il tempo trascorso dalla realizzazione del servizio e la nuova immagine pubblica del soggetto. Egualmente è chiamato a rispondere di quanto accaduto Paolo Mosca, cui, nella qualità di direttore responsabile della rivista, incombeva l'obbligo — ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 novembre 1982, n. 198 — di controllare preventivamente quanto destinato ad essere pubblicato sul periodico e di esplicitare una attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti e delle foto da pubblicare, al fine di impedire la perpetrazione di illeciti. La responsabilità si estende, poi, alla società proprietaria ed editrice del giornale, « in forza dei principi generali contenuti nelle norme di cui agli artt. 2049 cod. civ. e 11 legge 1948, n. 47. Al riguardo, dopo lunghe vicende processuali, è risultato che proprietaria del periodico « Mix » era la S.p.A. Alberto Peruzzo Editore (amm.re unico Albertino detto Alberto Peruzzo), con sede in Milano Via T. Speri 8 (certificato Tribunale Milano del 26 marzo 1987), trasformatasi, poi, in s.r.l. « Opere Enciclopediche Internazionali », per cui i convenuti Alberto Peruzzo e Peruzzo Periodici s.r.l. vanno mandati assolti dalle domande attrici.

Paolo Mosca e la società editrice hanno, inoltre, chiesto di essere manlevati da Palmiro Muci, quale titolare dell'agenzia che ha ceduto il servizio fotografico, da essi a tal fine chiamato in causa (nei cui confronti, però, l'attrice non ha esteso la propria domanda) e Bruno Oliviero, a sua volta, ha chiesto di essere manlevato dalla società editrice; senonché, per quant'anzidetto, nei rapporti fra tutti coloro che hanno avuto parte nella diffusione del materiale fotografico non è configurabile un rapporto di garanzia ma piuttosto di corresponsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. Ne discende che nei rapporti interni può essere unicamente esercitata l'azione di regresso, di cui al comma 2 del suddetto arti-

colo; la quale però, è obiettivamente diversa — per *causa petendi e petitum* — dall'azione di garanzia e, quindi, non può essere sostituita di ufficio a quest'ultima.

In conformità al disposto dell'art. 10 del cod. civ., va inibita ai convenuti la ulteriore utilizzazione del materiale fotografico.

Inoltre, potendo la pubblicità della decisione contribuire a riparare il danno (art. 120 cod. proc. civ.), va disposta, come richiesto, la pubblicazione, a cura e spese dei soccombenti, di un estratto della presente sentenza sul periodico Mix o, qualora questo non sia più edito, sul settimanale « Oggi ».

In ordine a queste ultime statuizioni va concessa la provvisoria esecuzione, essendo l'urgenza *iure ipsa*. Paolo Mosca, Bruno Oliviero e la s.r.l. Opere Enciclopediche Internazionali, soccombenti in lite, vanno condannati a rimborsare all'attrice le spese processuali liquidate come da dispositivo; le ragioni della decisione giustificano, invece, la compensazione delle spese processuali fra le altre parti.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente provvedendo, ogni diversa istanza, eccezione e difesa reietta:

a) dichiara la pubblicazione sul periodico Mix del gennaio 1985 del servizio fotografico effigiante Enrica Bonacorti lesiva del diritto di costei alla immagine, all'onore ed alla reputazione e, per l'effetto, condanna Paolo Mosca, Bruno Oliviero e la s.r.l. Opere Enciclopediche Internazionali a risarcire, in solido fra loro, il danno cagionato all'attrice da liquidarsi in separata sede;

b) inibisce ai convenuti l'ulteriore utilizzazione del materiale fotografico oggetto del giudizio;

c) ordina, a cura e spese dei convenuti, la pubblicazione di un estratto della presente sentenza sul periodico « Mix » o, qualora non più edito, sul settimanale « Oggi »;

d) assolve dalle domande attrici Peruzzo Alberto o Albertino e la s.r.l. Peruzzo Periodici, nonché dalle domande di manleva contro di loro proposte Palmiro Mucci e la s.r.l. Opere Enciclopediche Internazionali. (Omissis).

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza pubblicata fissa alcuni principi di un certo interesse in materia di consenso della persona alla divulgazione della propria immagine: un tema, questo, che appare uno dei più delicati nella odierna riflessione sui diritti della personalità, per il conflitto che in esso inevitabilmente si registra tra gli interessi — di natura sovente opposta, personale, da un lato, patrimoniale, dall'altro — della persona ritrattata e dell'utilizzatore del ritratto.

La soluzione di tale conflitto nell'un senso o nell'altro, accordando, cioè, alla persona ritrattata il diritto a revocare il suo consenso *ad nutum* o quanto meno nel caso di un'evoluzione della sua personalità tale da rendere gravemente pregiudizievole la diffusione del ritratto, ovvero considerando il consenso legittimamente prestato in linea di massima irrevocabile, dipende in buona misura dalle premesse assunte circa la natura dei diritti della personalità. È, infatti, di tutta evidenza che, ove si sottolinei l'aspetto « esistenziale » dei diritti della personalità, essi verranno soprattutto in considerazione, secondo una prospettiva che ben può dirsi tradizionale, come diritti innati, inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili: di guisa che il consenso alla utilizzazione dell'immagine, o del nome, potrà configurarsi in questo ordine di idee, come una rinuncia, essenzialmente temporanea e revocabile, all'esercizio di un diritto (a titolo puramente esemplificativo, si vedano sul problema della revocabilità del consenso DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* diretto da Cicu e Mes-sineo, Milano, 1982, 482, che parla di rinuncia alla tutela del diritto al nome verso un determinato soggetto; G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1985, 350 ss.; L. FERRARA, *Il diritto sulla propria immagine*, Roma, 1942, 220-221; VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, 110 ss. In giurisprudenza, senz'altro nel senso della revocabilità del consenso alla diffusione dell'immagine cfr. Pret. Roma, 3 luglio 1987, in questa *Rivista*, 1987, 1000 ss., con ampia nota di richiami).

Ma è possibile revocare in dubbio che quella appena delineata sia la sistemazione più adeguata quando l'immagine o il nome della persona siano venuti in considerazione come punti di riferimento oggettivo di interessi tipicamente patrimoniali; come sempre più frequentemente accade, nei casi in cui la persona e in particolare la persona celebre, ceda il diritto di utilizzazione economica del proprio nome o della propria immagine (ad esempio, consentendo che essi siano abbinati ad un certo prodotto) (per un approfondimento della problematica legata a queste ipotesi e per la riflessione circa la possibilità che si abbia allora, accanto al diritto della personalità propriamente inteso, una situazione soggettiva a contenuto patrimoniale, si rinvia a C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine di persone celebri*, in questa *Rivista*, 1988, 1 ss. e si veda altresì, per un'indagine attenta alla comparazione con l'esperienza statunitense, PONZANELLI, *La povertà dei « sosia » e la ricchezza delle « celebrità »: il « right of publicity » nell'esperienza italiana*, nota a Pret. Roma 6 luglio 1987, in questa *Rivista*, 1988, 126 ss. Questo provvedimento, di cui nel luogo appena citato è riportata soltanto la massima, è integralmente pubblicato in questa *Rivista*, 1987, 1039 ss., con nota di P. TESTA). Qui, infatti, ammettere incondizionatamente la revocabilità del consenso equivale a squilibrare irragionevolmente la situazione a favore di colui che consente, dietro congruo corrispettivo, allo sfruttamento del proprio ritratto (o del proprio nome) e che può desiderare di sciogliersi dal vincolo in precedenza assunto per stringerne un altro a condizioni più favorevoli.

Nel caso di specie, i risultati cui perviene la sentenza appaiono sostanzialmente da condividere, essendo la utilizzazione contestata dal ritratto senza dubbio estranea — per le modalità con cui era avvenuta e per la sua stessa collocazione temporale — all'area del consenso in origine prestato dalla persona.

Quel che lascia invece qualche perplessità — alla luce delle argomentazioni sopra svolte — nella motivazione della sentenza qui pubblicata è la riluttanza del Tribunale di Roma ad utilizzare concetti e termini propri della materia

negoziale riguardo alla problematica della prestazione del consenso alla divulgazione del ritratto. Forse, le affermazioni contenute nella pronuncia avrebbero potuto essere più solidamente fondate alla stregua del rilievo che l'accordo con cui si concede a terzi di utilizzare il proprio nome o la propria immagine, deve, come ogni contratto, essere interpretato avuto riguardo alla comune intenzione delle parti (art. 1362 cod. civ.) e secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.): cosicché già a tale stregua si sarebbe potuto concludere che uno sfruttamento del ritratto fotografico a parecchi anni di distanza dall'epoca in cui esso era stato eseguito fosse da ritenersi compreso nei diritti attribuiti al fotografo e come tale lecito. Mentre, sotto un altro profilo, si sarebbe agevolmente imposta la considerazione che l'attività dei privati incontra pur sempre i limiti rappresentati dall'ordine pubblico, dal buon costume e dalle norme imperative, cioè da quei peculiari criteri ordinanti, la cui mancata osservanza impedisce all'atto di autonomia di acquisire giuridica vincolatività.

Invece, aderire, in primo luogo, come fa il Tribunale, alla tesi della revocabilità del consenso, e sia pure precisando che la revocabilità andrebbe ricollegata alle evenienze di evoluzione della personalità del ritrattato, rischia di accreditare il principio, a nostro avviso inadeguato alle esigenze della pratica, secondo cui la persona che ha consentito alla divulgazione della propria immagine può sempre esercitare un suo diritto di pentimento (che, però, come sopra si è accennato, potrebbe non essere motivato da considerazioni morali o ideali).

Peraltro, il Tribunale sembra poi volersi spingere troppo oltre, ammettendo che il consenso del ritrattato possa essere anche prestato per utilizzazioni lesive del suo onore, decoro o reputazione, le quali, anzi, solo in presenza di un consenso del genere potrebbero essere reputate lecite, a nulla rilevando all'uopo la sussistenza delle cause di giustificazione di cui all'art. 97, comma 1 legge aut. Ma soccorre anche qui l'utilizzazione di criteri di valutazione delle fattispecie concrete sensibili ai principi che disciplinano le operazioni negoziali e si impone, allora, la conclusione nel senso della invalidità delle convenzioni, con cui la

persona si sia vincolata a consentire utilizzazioni economiche del suo ritratto tale da lederne la reputazione, l'onore o il decoro. Un'asserzione, questa, che si è ritenuto in altra occasione (si rinvia a C. SCOGNAMIGLIO, *L'utilizzazione economica del nome e dell'immagine di persone celebri*, cit., 31 ss.) di poter fondare sull'esegesi dei due commi dell'art. 97 cit. Mentre, infatti, al comma 1 si fa riferimento alla semplice riproduzione dell'immagine, giustificandola quando sussistano le circostanze ivi elencate (tutte, come è agevole rendersi conto, legate alla sussistenza di un interesse pubblico alla diffusione dell'immagine stessa), nel secondo si ha riguardo a due caratteristiche forme di utilizzazione economica l'esposizione e la messa in commercio, escludendone la liceità, quando siano tali da recare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona ritrattata (cfr., ancora, per tale conclusione, C. SCOGNAMIGLIO, *op. loc. cit.*). Una soluzione, questa, che ci pare altresì la più rispettosa della gerarchia di valori prefigurata dalla vigente Costituzione, nella misura in cui consente che valori attinenti tipicamente alla dignità individuale della persona cedano esclusivamente di fronte ad esigenze di interesse pubblico (notorietà, ufficio pubblico ricoperto, necessità di giustizia o di polizia) e non già ad interessi di natura squisitamente patrimoniale.

C.S.